

II comma – Fatti salvi gli accordi aziendali o quelli individuali raggiunti tra le agenzie, nel caso di trasferimento di assicurati, all'agente cedente è comunque riservato per il primo anno di vigenza della polizza trasferita o rinnovata, il 50% delle provvigioni.

Ad eccezione dei casi di riduzione del portafoglio o di trasferimenti sporadici di singole polizze di premio oggettivamente non rilevante, all'agente, per tutta la durata dell'incarico e per gli affari da lui acquisiti, sono riservati i diritti provvigionali inerenti ad operazioni di aumento, sostituzione e proroghe, anche qualora le stesse vengano definite non da lui ma dall'impresa direttamente o a mezzo dei propri incaricati.

III comma – L'impresa, nonché le società dello stesso gruppo finanziario, non possono concludere affari con i clienti acquisiti dall'agente, estromettendolo dai suoi diritti provvigionali.

ART. 7 BIS Dati dei clienti

I comma - Impresa e agente raccolgono e trattano i dati dei clienti, previo consenso degli stessi, nel rispetto delle vigenti normative, rivestendo il ruolo di titolare del trattamento dei dati.

L'agente può utilizzare propri hardware e software oltre a quelli messi eventualmente a disposizione dall'impresa.

Sia durante il rapporto di agenzia, sia alla cessazione dello stesso, l'impresa garantisce comunque il trasferimento dei dati sui sistemi informatici dell'agenzia, consentendo all'agente lo svolgimento dell'attività professionale verso i propri clienti, anche dopo lo scioglimento del rapporto.

II comma - E' vietato ogni patto che limiti la libera attività imprenditoriale, professionale e concorrenziale dell'agente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia.